



# COMUNE DI SERRAMANNA

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

## ORDINANZA DEL SINDACO

**ORDINANZA SINDACO / 27 - REG. GEN.: 63**  
**Del 13/05/2026**

OGGETTO:

**Pulizie Aree del centro abitato al fine della tutela dell'igiene, della salute e della pubblica incolumità.**

*Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).*

## IL SINDACO

### Premesso che:

- **Con** il verificarsi delle condizioni stagionali che favoriscono la diffusione di zanzare, zecche ed ogni altro insetto, è consuetudine attivare sull'area urbana e nelle immediate periferie, ogni misura utile a tutela della salute pubblica, dell'igiene ambientale e della prevenzione incendi;
- **L'incuria** e l'abbandono delle aree libere non edificate, dei terreni confinanti con fabbricati o edifici e dei fondi, costituiscono, per la presenza di sterpaglie, cespugli, ramaglie, erbacee e arbusti, focolaio degli agenti infestanti, nonché condizione ideale per la proliferazione di ratti, roditori, parassiti e ancora condizione ideale per il propagarsi di eventuali incendi;
- **Il randagismo** di cani e gatti è considerato fonte di trasporto per il proliferarsi delle zecche, per cui è importante la manutenzione del centro abitato e zone limitrofe attraverso la pulizia delle aree pubbliche (piazze strade marciapiedi etc.), la raccolta dei rifiuti solidi urbani, la corretta manutenzione della rete fognaria;
- **Viste** le diverse comunicazioni della A.S.L. Medio Campidano - Dipartimento Prevenzione servizio Ambiente e Salute e del servizio antinsetti della Provincia del Medio Campidano, i quali ripropongono taluni accorgimenti atti a evitare il proliferarsi delle zecche e delle zanzare;
- **Ritenuto** necessario adottare misure idonee ad evitare il diffondersi e/o il proliferarsi delle zecche in modo da scongiurare situazioni di pericolo per la salute delle persone, limitando allo stesso tempo l'uso di sostanze insetticide dannose per la salute umana e in particolar modo per i bambini e per gli anziani;
- **Ritenuto** opportuno ed urgente programmare tutti gli interventi e adottare tutte le misure tese alla tutela della salute e dell'igiene pubblica, nonché alla prevenzione degli incendi ed alla protezione dell'ambiente;
- **Visto** il D. Lgs. 152/2006;
- **Vista** la L. n.689/1981;
- **Visto** il D.P.R. 320/1954 Regolamento di Polizia Veterinaria;
- **Visto** il T.U. delle leggi sanitarie n.1265/1934;
- **Visto** l'art. 50 del D. Lgs 267/2000;
- **Sentito** l'ufficio di Polizia Locale;
- **Ritenuto** di dover provvedere in merito;

## ORDINA

- **A** tutti i proprietari di cani e gatti, all'utilizzo di tutte le misure idonee atte ad evitare il fenomeno del randagismo, nonché provvedere all'utilizzo di appositi trattamenti antipulci e anti zecche (collari, lozioni etc.);
- **Ai** proprietari o conduttori di aree urbane, immediatamente periurbane, di aree del P.I.P., di pertinenze di edifici esistenti, di opere giardinate intorno ai fabbricati, nonché di aree incolte di qualunque classificazione, di **PROVVEDERE ENTRO E NON OLTRE IL 31 MAGGIO 2026**, alla pulizia di dette aree dalle erbacce, mediante falciatura o aratura superficiale e

contemporaneamente all'eliminazione di detriti, immondizie, materiali putrescibili, macchinari obsoleti etc.

- che i lavori di pulizia sopraindicati, escluse le colture agricole, nel centro abitato (inteso come l'agglomerato urbano corrispondente alle zone urbanistiche omogenee A-B-C-D-H), ed i terreni confinanti con il centro abitato fino ad una distanza di 30 m, dovranno essere eseguiti entro lo stesso termine suddetto;
- **Ai** proprietari o conduttori di aree peri urbane, entro la stessa data, di realizzare una fascia di rispetto di almeno 4 metri, mediante le operazioni indicate al punto precedente, quando detta area confina con un fabbricato o con una strada;
- **Il** divieto del pascolo nelle aree urbane o immediatamente adiacenti l'abitato e comunque ad una distanza di almeno 50 metri. dall'ultima abitazione;
- **La** bonifica di tutti gli spazi e di tutti gli animali risultanti infestati da zecche presso le aziende zootecniche, negli allevamenti e nei ricoveri, nonché l'applicazione dei trattamenti specifici idonei disposti dall'ARES;
- **Ai** proprietari, detentori di fondi, di aree edificate e non di detenere per non più di una settimana raccolte di acque permanenti in pozzi, cisterne e recipienti senza una difesa meccanica e/o tecnica che impedisca lo sviluppo ed il proliferare di zanzare;
- **L'**accurata pulizia di tutti gli spazi pubblici comuni (marciapiedi piazze strade etc.) atte a evitare il manifestarsi del fenomeno del randagismo come potenziale fonte di pericolo per il diffondersi delle zecche;
- **Il** divieto di transito e la circolazione ai cavalli e in genere agli animali da soma e da sella sia montati che condotti, in tutte le strade insistenti nel centro abitato;
- **Il** divieto di cui al punto precedente è derogato in occasioni di manifestazioni di carattere religioso con apposita autorizzazione;

## **AVVISA**

**CHE** in caso di inadempienza, si procederà nei confronti dei trasgressori con l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria prevista tra un minimo di € **25,00** ed un massimo di € **500,00**, così come disposto dal comma 1/bis dell'art.7 del D. Lgs. 267/2000. Pagamento in misura ridotta € **50,00**.

Inoltre, trascorso inutilmente il termine ultimo per l'esecuzione di quanto previsto con la presente ordinanza, agli inadempienti verrà applicata la sanzione accessoria, mediante diffida formale, inserita nel verbale di contestazione, consistente nell'obbligo di pulire l'area entro e non oltre cinque giorni dalla data di contestazione o notificazione del verbale stesso. In caso contrario i lavori potranno essere eseguiti d'ufficio da parte di questa Amministrazione Comunale con il successivo addebito delle spese sostenute per i lavori di bonifica e di conseguenza il proprietario dell'area sarà segnalato all'Autorità Giudiziaria competente ai sensi dell'art. 650 del Codice penale. Saranno poste a carico del trasgressore e del soggetto solidale le spese di procedimento e le spese di notifica.

## **INFORMA**

- **Che** per quanto riguarda eventuali contenziosi relativi alla violazione della presente ordinanza verranno applicati i principi stabiliti dalla L. 689/1981 e successive modificazioni ed integrazioni. L'autorità competente è il Sindaco, al quale nei tempi e nei modi previsti dalla legge potranno essere inoltrati scritti difensivi.

- **Che** ai sensi dell'art.3 comma 4 della L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della regione Sardegna entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla data di notificazione, ricevimento del presente atto o comunque dalla piena conoscenza dello stesso (Legge 06.12.1971 n. 1034). Oppure, in via alternativa, ricorso

straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto la piena conoscenza ai sensi del D.P.R. nr. 1199 del 24/11/1971.

- È fatto obbligo a chiunque spetti di rispettare e far rispettare le disposizioni previste nella presente Ordinanza.
- **La** presente ordinanza sostituisce ogni altro provvedimento precedente che vada in palese contrasto con le già menzionate disposizioni.

### **DISPONE**

La presente Ordinanza è immediatamente resa esecutiva e verrà pubblicata all'Albo Pretorio on line sul sito istituzionale del Comune. Tale pubblicazione sostituisce la comunicazione di avvio del procedimento agli interessati ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/90 e verrà trasmessa per la sorveglianza e l'esecuzione della medesima e per tutti gli aspetti di specifica competenza a:

- 1) Prefetto – UTG di Cagliari
- 2) Comando Stazione Carabinieri di Serramanna
- 3) Provincia del Medio Campidano
- 4) ASL Medio Campidano
- 5) Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Sanluri
- 6) Compagnia Barracellare di Serramanna –
- 7) Ufficio Tecnico Comunale - per l'esecuzione della presente ordinanza relativamente alle aree e agli spazi di proprietà comunale.

**N.B. Tutte le disposizioni sopra indicate dovranno essere attuate e rispettate sino alla data del 31 ottobre 2026.**

IL SINDACO

*Dr. Gabriele Littera*